

DELIBERA n°_76_

**XXXX XXXX / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/355618/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 30/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 19/11/2020 acquisita con protocollo n. 0485222 del 19/11/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante XXXX XXXX, evidenzia la mancata copertura rete 4g e/o 3G sulla sua linea telefonica XXXX XXXX e pertanto richiede la corresponsione degli indennizzi previsti dalla legge. A tale scopo afferma di aver segnalato il disservizio accusato in data 8 maggio 2020 e di non aver avuto risposta nonché soluzione al problema lamentato.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore Vodafone Italia spa, replica nel corso delle sue memorie, affermando che nessuna anomalia è stata riscontrata in seno a quanto lamentato dall'istante. Agli atti risulta un' unica segnalazione aperta per disservizi il 25 maggio 2020 e lo stesso ticket è stato chiuso in data 30 maggio 2020. Non risultando altre segnalazione di disservizi, pertanto, non trovano fondamento, continuano le memorie del gestore, le richieste avanzate di indennizzo o di risarcimento del danno per come richiesto. Allo stesso reclamo inviato dall'istante è stata data risposta l'8 giugno 2020 come da allegato file in piattaforma, facendo decadere le pretese di indennizzo per mancata risposta .

3. Motivazione della decisione

Considerato che all'udienza convocata in data 3 giugno 2021, l'istante non ha voluto partecipare, la fase del contraddittorio non si è conclusa, con una eventuale proposta conciliativa. Basandosi su quanto esposto dall'istante nel corso del formulario e nelle repliche di risposta allegate dal gestore, si è comunque in grado di pervenire ad una decisione. Difatti, si evidenzia che l'istante da parte sua non ha supportato con alcuna documentazione i disservizi lamentati, nè ha replicato alle memorie allegate dal gestore in piattaforma. Di contro il gestore ha fornito la replica su un presunto disservizio limitato alla data del 25 maggio e risolto nel giro di qualche giorno, così come comunicato allo stesso istante. In forza di quanto discusso, non ci sono i presupposti per accogliere, in alcun modo, le richieste generiche avanzate dall'istante.

DELIBERA

1. L'istanza di indennizzo avanzata dal signor XXXX XXXX nei confronti della Vodafone Italia spa viene rigettata sulla base di quanto enunciato in precedenza.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 30/06/2021

IL PRESIDENTE

